

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

I Sez. Bis – n.R.G. 6476 del 2019

SUNTO

per

Pietro MERCOLEDISANTO, nato a Bari (BA) il 25/06/1975, C.F. MRC PTR 75H25 A662K, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli **avv.ti Arianna Coppola** (C.F. CPP RNN 85M48 H501C; PEC ariannacoppola@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494), **Antonio Zimbardi** (C.F. ZMB NTN 83T07 E791C; pec antoniozimbardi@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494) e **Emanuele Condò** (C.F. CND MNL 82D06 H501B; pec emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org; FAX 06/32.23.494) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, via Livorno, 6, giusto mandato in calce al ricorso,

*** **

Con ricorso iscritto al n.R.G. 6476/2019 il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - del Decreto prot. n. 191 del 02/04/2019, comunicato con nota prot. n. 10187 del 02/04/2019, con il quale il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta con D.M. n. 5140 del 06/11/2008; - del verbale n. 42 del 26/03/2019, citato nel suindicato Decreto prot. n. 191 del 02/04/2019, con il quale la Commissione Medica ha ritenuto non idoneo il ricorrente ex D.M. n. 78 del 11/03/2008, art. 1, c. 1, lett. e) ed f), punto 1; - di ogni atto ad essi presupposto,

conseguenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse del ricorrente.

*** **

A supporto del gravame il ricorrente ha dedotto quanto segue.

*** **

Con D.M. n. 5140 del 06/11/2008 il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha indetto una procedura selettiva, per titoli ed esami, per l'assunzione di personale nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

Espletate le prove ed esaminati i titoli, con D.M. n. 88 del 14/07/2010, come rettificato dal successivo D.M. n. 135 del 05/10/2010, il Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha approvato la graduatoria finale della procedura selettiva. Il signor Pietro MERCOLEDISANTO si è posizionato al posto n. 5223 della graduatoria B4.

Con Legge n. 145 del 30/12/2018 (legge di bilancio del 2019) la suindicata graduatoria è stata prorogata ed il signor Pietro MERCOLEDISANTO è stato invitato a sottoporsi all'accertamento del requisito dell'idoneità psico-fisica, così come previsto dall'art. 9 del D.M. n. 5140 del 06/11/2008.

Il ricorrente, quindi, si è sottoposto alle visite ed all'esito delle stesse la Commissione Medica lo ha ritenuto inidoneo ex D.M. n. 78 dell'11/03/2008, art. 1, C. 1, lett. e) ed f), punto 1, così esprimendosi: “*Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 –*

OS 10/10). Stereopsi assente senza lenti correttive".

Attesa la ridetta valutazione negativa e considerando il disposto di cui al C. 4 art. 9 D.M. n. 5140 del 06/11/2008, secondo cui *"il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso"*, il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, ha dunque decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva.

Di qui il seguente motivo di ricorso:

A) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o carenza di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 C. 1 lett. f), punto 1, del D.M. n. 78 dell'11/03/2008.

L'art. 1, C. 1 lett. f), punto 1, del D.M. n. 78 dell'11/03/2008 prevede quali requisiti di idoneità all'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco una *"acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti"*.

Orbene, deve eccepirsi la manifesta erroneità del giudizio espresso dalla Commissione Medica per le ragioni che seguono.

Il ricorrente, in data 03/04/2019, dopo aver ricevuto il decreto di esclusione e quindi aver appreso il motivo della sua non idoneità, si è sottoposto a visita oculistica specialistica presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari – Poliambulatorio Servizio di DDSS Unico Santo Spirito (Struttura Pubblica) e, in tale occasione, il medico chirurgo-oculista dottor Vito Massimiliano Berlingiero ha certificato l'acuità visiva nella

misura di 8/10 all'occhio destro e 10/10 all'occhio sinistro, valutazione del tutto contrastante con quella resa in sede concorsuale.

Del tutto coerentemente, alla successiva visita medica del 16/04/2019 presso l'Azienda Sanitaria Locale di Bari – Stabilimento Ospedaliero "Di Venere" – U.O.C. Oculistica (Struttura pubblica), il dottor Giacomo Massimeo accertava l'acutezza visiva del signor Pietro MERCOLEDISANTO nella misura di 8/10 all'occhio destro e 10/10 all'occhio sinistro.

Del resto, già in sede della visita eseguita presso l'Amministrazione -il 19/06/2015- ai fini della verifica d'idoneità come vigile del fuoco discontinuo, il personale medico accertava nel paziente un visus naturale di 10/10 in entrambi gli occhi.

*** **

B) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e/o carenza e/o contraddittorietà di motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 C. 1 lett. e) del D.M. n. 78 dell'11/03/2008.

L'art. 1, C. 1 lett. e) del D.M. n. 78 dell'11/03/2008 prevede quali requisiti di idoneità all'ammissione al concorso per l'accesso ai ruoli dei Vigili del Fuoco una “*normalità del campo visivo, della motilità oculare e del senso stereoscopico*”.

Ebbene, si evidenzia come alla visita medica a cui si sottoponeva il ricorrente in data 16/04/2019 presso l'Unità Operativa di Oculistica dell'Ospedale "Di Venere" dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari veniva certificato un “*Senso stereoscopico nella norma accertato ai tests di Lang 1 e 2*”;

valutazione analoga a quella del 19/06/2015 laddove dalla scheda medica del ricorrente si evince una "*normalità della stereopsi*".

Di tal ch  appare erroneo anche il giudizio espresso dalla Commissione con riferimento alla dedotta inidoneit  del ricorrente (e conseguente esclusione dello stesso dalla procedura selettiva) per "*stereopsi assente senza lenti correttive*".

*** **

Gli scriventi, cos  argomentata la loro difesa, hanno chiesto la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ai sensi dell'art. 55 C.p.A.

Per ci  che concerne il fumus boni iuris, si   ritenuto di poter richiamare quanto esposto.

Quanto al periculum in mora, gli scriventi hanno dedotto che lo stesso fosse connaturato all'ingiusta lesione della situazione giuridica soggettiva del ricorrente a causa del pregiudizio subito nel periodo di tempo occorrente per la definizione del giudizio in via di cognizione ordinaria e che tale pregiudizio non potesse essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito e dunque imponeva protezione immediata in sede cautelare.

Gli scriventi hanno ritenuto, dunque, sussistenti i presupposti per l'emissione della misura cautelare richiesta e che quella pi  idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso si potesse ravvisare nella sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, se del caso anche disponendo verifica sulla persona del ricorrente.

*** ** *

Premesso e considerato quanto sopra, il signor Pietro MERCOLEDISANTO, come in epigrafe rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, ha chiesto che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, previa fissazione dell'udienza di discussione, accogliesse le seguenti

conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito:

in via cautelare, sospendere provvisoriamente l'efficacia dei provvedimenti impugnati ex art. 55 C.p.A., se del caso anche disponendo la verifica del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse;

nel merito, annullare i provvedimenti impugnati poiché erronei sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in narrativa, se del caso anche disponendo la verifica del quadro clinico del ricorrente per quanto di interesse;

Con Ordinanza n. 8877 del 05/07/2019 il Collegio, attesa la documentazione medica di segno diametralmente opposto prodotta dal Sig. Pietro Mercoledisanto e proveniente da struttura pubblica, ha disposto verifica.

Orbene, in data 22/07/2019, l'Organo verificatore (Commissione Sanitaria d'Appello dell'Aeronautica Militare) ha depositato l'esito della verifica; nel verbale si legge che: *“si ritiene di poter esprimere l'insussistenza dei presupposti su cui si è fondata la predetta inidoneità”*. Grazie all'intervento di dell'Ill.Mo Tribunale, quindi, è emersa la palese illegittimità del

giudizio di non idoneità, sicché deve ritenersi che il ricorrente sia in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al ruolo.

Successivamente, con nota prot. n. 52026 dell'11/09/2019, la Direzione Centrale delle Risorse Umane del Ministero dell'Interno ha comunicato l'avvio del corso di formazione con decorrenza 07/10/2019. Con Decreto n. 6174 del 23/09/2019 il Presidente della I Sez Bis del TAR Lazio *“ha ammesso il candidato con riserva ed in soprannumero a partecipare al corso”*.

Infine, con Ordinanza n. 13065 del 14/11/2019, il T.A.R. ha confermato il ridetto Decreto e, quindi, l'accoglimento della domanda cautelare, disponendo al contempo l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e fissando l'udienza di merito al 13/01/2020.

I controinteressati sono coloro i cui nominativi risultano dalla graduatoria finale, precisamente tutti coloro che si sono posizionati dopo il ricorrente, come da separato elenco.

Roma, 22/11/2019

Con profonda Osservanza.

(avv. Arianna Coppola)

(avv. Emanuele Condò)

(avv. Antonio Zimbardi)